

Gruppo di lavoro: novità e prassi sul pignoramento presso terzi

COORDINATO DAL DOTT. ALESSANDRO AULETTA

Il nuovo criterio di competenza per l'espropriazione forzata di crediti contro le pubbliche amministrazioni

SI APPLICA AI
PROCEDIMENTI
INIZIATI DOPO IL
22.6.2022

ART. 26-BIS C.P.C. (POST RIFORMA CARTABIA)

[I]. QUANDO IL DEBITORE È UNA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INDICATE DALL'ARTICOLO 413, QUINTO COMMA, PER L'ESPROPRIAZIONE FORZATA DI CREDITI È COMPETENTE, SALVO QUANTO DISPOSTO DALLE LEGGI SPECIALI, IL GIUDICE DEL LUOGO DOVE HA SEDE L'UFFICIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO NEL CUI DISTRETTO IL CREDITORE HA LA RESIDENZA, IL DOMICILIO, LA DIMORA O LA SEDE.

[II]. FUORI DEI CASI DI CUI AL PRIMO COMMA, PER L'ESPROPRIAZIONE FORZATA DI CREDITI È COMPETENTE IL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI IL DEBITORE HA LA RESIDENZA, IL DOMICILIO, LA DIMORA O LA SEDE.

ART. 26-BIS C.P.C. (PRE RIFORMA CARTABIA)

[I]. QUANDO IL DEBITORE È UNA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INDICATE DALL'ARTICOLO 413, QUINTO COMMA, PER L'ESPROPRIAZIONE FORZATA DI CREDITI È COMPETENTE, SALVO QUANTO DISPOSTO DALLE LEGGI SPECIALI, IL GIUDICE DEL LUOGO DOVE IL TERZO DEBITORE HA LA RESIDENZA, IL DOMICILIO, LA DIMORA O LA SEDE.

[II]. FUORI DEI CASI DI CUI AL PRIMO COMMA, PER L'ESPROPRIAZIONE FORZATA DI CREDITI È COMPETENTE IL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI IL DEBITORE HA LA RESIDENZA, IL DOMICILIO, LA DIMORA O LA SEDE.

Con riferimento all'art. 26-bis previgente la Corte di Cassazione (Cass. n. 8172/2018) aveva precisato:

1) che il riferimento alle “pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 413, quinto comma” andasse inteso come diretto a ricomprendere nell'ambito di applicazione dell'art. 26-*bis*, comma 1, c.p.c. le pubbliche amministrazioni menzionate nell'ampio catalogo di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

(per cui la disposizione veniva ritenuta applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni);

2) che il rinvio alle disposizioni di legge speciali “consenta ed anzi imponga l'operazione ermeneutica di individuare una sola competenza, quella del luogo in cui il cassiere o tesoriere operi come tale in concreto per la P.A. secondo l'accordo con essa stipulato (e, dunque, debba pagare per suo conto), allorquando l'esecuzione concerna crediti di una delle pubbliche amministrazioni per cui operi il sistema di cui alla l. n. 720/1984, art. 1-*bis*” (per cui era competente il Giudice del luogo della sede «operativa» del tesoriere)

A fronte della novella sono state proposte due interpretazioni:

A) l'interpretazione letterale, secondo cui la disposizione continua ad applicarsi a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

B) l'interpretazione «riduttiva», secondo cui la disposizione trova ora applicazione con esclusivo riferimento alle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato, mentre per le altre trova applicazione il secondo comma dell'art. 26-bis c.p.c. e quindi il criterio del foro del debitore

Argomenti a favore della
prima tesi:

- a) l'argomento letterale (ed in specie la medesimezza dell'inciso iniziale della disposizione);
- b) la ritenuta «specialità» dell'esecuzione contro la pubblica amministrazione (v. Cass. n. 24078/2010 che parla di "minisistema")

Argomenti a favore della seconda tesi:

- a) il riferimento all'Avvocatura dello Stato porta a ritenere che il criterio di collegamento operi solo con riferimento alle amministrazioni che con tale Ente hanno un rapporto disciplinato dalla legge (cioè le sole amministrazioni statali che sono difese *ex lege* dall'Avvocatura erariale);
- b) l'esigenza di stemperare effetti «iniqui» della disposizione, se interpretata in senso letterale;
- c) l'esigenza di evitare la eccessiva «parcellizzazione» della competenza territoriale delle esecuzioni avviate contro una stessa amministrazione

In senso contrario ai pur rilevanti argomenti spesi a favore della seconda tesi si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove «l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge (...), l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della "mens legis", (...) non essendo (...) consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa» (tra le tante v. Cass. 24165/2018)

Il nuovo avviso di iscrizione a ruolo

Art. 543, comma 5, c.p.c. (che si applica ai procedimenti iniziati dopo il 22.6.2022):

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento

Questioni discusse:

- a) entro quale momento deve essere espletato l'adempimento?;
- b) è possibile la notifica in cancelleria al debitore?;
- c) se l'adempimento della notifica è stato curato è ammesso il deposito «tardivo»?

entro quale momento deve essere
espletato l'adempimento?

- 1) entro la data indicata nell'atto di pignoramento, non rilevando l'eventuale differimento dell'udienza di comparizione delle parti;
- 2) entro la data della comparizione «effettiva» delle parti innanzi al G.E.

ARGOMENTI A FAVORE DELLA
SECONDA TESI:

- a) IL MOMENTO CHE RILEVA È QUELLO IN CUI «EFFETTIVAMENTE» IL G.E. PUÒ VERIFICARE L'AVVENUTO ESPLETAMENTO DELLA NOTIFICA;
- b) EVITARE UNA «SPEREQUAZIONE» TRA UFFICI DOVE L'UDIENZA INDICATA NELL'ATTO DI PIGNORAMENTO E QUELLA DELLA COMPARIZIONE EFFETTIVA TENDONO A COINCIDERE ED UFFICI DOVE INVECE VI È UN SIGNIFICATIVO LASSO TEMPORALE TRA L'UNO E L'ALTRO MOMENTO.

Argomenti a favore della prima tesi:

- a) l'argomento letterale;
- b) l'argomento funzionale.

Difatti, la *ratio* della disposizione è inerente alla necessità di individuare un momento «certo» a partire dal quale cessano gli obblighi di custodia del terzo.

In questa prospettiva non può rilevare l'eventuale differimento dell'udienza di cui il terzo non è (e non può essere) a conoscenza.

Secondo questa tesi – per le ragioni esposte – non può darsi rilievo in questo caso al principio della «scissione» degli effetti della notifica, occorrendo che la notifica dell'avviso si sia perfezionata entro la data in questione.

b) è possibile la notifica in cancelleria al debitore?

Si ritiene prevalentemente di sì per due motivi:

a) la regola generale secondo cui con il pignoramento è fatto avvertimento al debitore che non «costituendosi» le notifiche possono essere fatte in cancelleria non è derogata;

b) diversamente opinando, si consentirebbe al debitore di rendere difficoltosa la notifica «personale» dell'avviso al fine di procurare l'inefficacia del pignoramento

c) se l'adempimento della notifica è stato curato è ammesso il deposito «tardivo»?

Prima tesi: la disposizione è chiara nell'equiparare le conseguenze dell'omessa notifica e quelle dell'omesso deposito (e ciò trova conferma anche nella previsione del sesto comma)

Seconda tesi: l'adempimento del deposito è «ultroneo» rispetto alla finalità della disposizione sicché, se la notifica si è perfezionata, è possibile anche il deposito tardivo

In senso contrario alla tesi «riduttiva» si osserva:

- a) che se si assume l'irragionevolezza dell'equiparazione tra omessa notifica ed omesso deposito occorre sollevare incidente di costituzionalità;
- b) l'adempimento del deposito risponde ad una *ratio* differente e, trattandosi di adempimento da effettuare entro un termine perentorio, non rileva quale sia il momento in cui il G.E. possa effettivamente verificare il relativo espletamento.

Accertamento endo-esecutivo dell'obbligo del terzo (alla luce di Cass. n. 23123/2022):

- a) occorre l'istanza di parte, che, pur non dovendo rivestire una determinata forma-contenuto, va formulata in modo da individuare petitum e causa petendi;
- b) è necessaria la instaurazione del contraddittorio anche con il terzo (che da questo momento diviene «parte», dismettendo le vesti di «ausiliario del G.E.»);
- c) non operano i limiti preclusivi del giudizio di cognizione, per cui lo svolgimento dell'incidente è rimesso alle determinazioni del G.E., con l'unico limite del rispetto del contraddittorio (v. sopra) e della tutela effettiva del diritto di difesa delle parti;
- d) il provvedimento conclusivo non ha efficacia di giudicato e non ha alcuna valenza extra-esecutiva;
- e) tale provvedimento deve contenere una statuizione sulle spese, la cui formulazione è retta dai principi di causalità e soccombenza (non operando in questo frangente i principi di cui all'art. 95 c.p.c.);

Criteria di liquidazione delle spese:

- si applicano in via analogica i principi di cui all'art. 92 c.p.c.;
- occorre un capo sulle spese distinto da quello relativo alle spese di esecuzione (che saranno liquidate, eventualmente, nella succedanea ordinanza di assegnazione, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di accertamento);
- occorre fare riferimento alla tabella 2 dell'allegato unico al d.m. n. 55 del 2014 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale);
- il valore di riferimento sarà diverso a seconda dell'esito dell'accertamento: 1) criterio del «disputandum» in caso di rigetto della domanda; 2) criterio del «decisum» in caso di suo accoglimento anche parziale